

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 DIC. 2002

20 DIC. 2002  
ADDEI NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Ciriaco	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonio	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - DIONISI - FORMISANO - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. -1703-

OGGETTO: Comune di CISTERNA DI LATINA (LT)  
Integrazione NTA del PRG per la costruzione delle serre in zona agricola.  
(deliberazione consiliare n.9 del 12.2.2002)  
LL.RR. n.34/96 - 39/99 e 36/87



OGGETTO: Comune di CISTERNA DI LATINA (LT)

Variante N.T.A. per la disciplina per la costruzione delle serre in zona agricola.  
(Deliberazione consiliare 19.2.2002, n. n. 9)- LL.RR. n.34/96 – 39/99 e 36/87.

LA GIUNTA REGIONALE  
Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;  
VISTA la legge regionale 15 gennaio 1975, n. 8;  
VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43;  
VISTA la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;  
VISTA la legge regionale 12 agosto 1996, n. 34;  
VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 39;

PREMESSO che il Comune di Cisterna di Latina è disciplinato ai fini urbanistici, da un Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 893 del 9/03/1976;

CHE con deliberazione consiliare 8.2.2001, n.12 è stato adottato dall'Amministrazione comunale "il testo integrativo delle norme tecniche di attuazione del PRG, disciplinante la costruzione di serre in zona agricola" ai sensi delle leggi regionali 34/96 e 39/99;

VISTA la deliberazione consiliare 19.2.2002, n.9 esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Cisterna di Latina (preso atto di un errore materiale contenuto nel testo della variante normativa adottata con la sopra citata deliberazione consiliare n.12/2001) ha provveduto alla revoca della stessa e all'adozione della corretta modifica delle norme tecniche finalizzata ad integrare il testo vigente per consentire la costruzione delle serre in zona agricola consistente in:

**"Testo integrativo delle Norme Tecniche di Piano regolatore generale disciplinante la costruzione delle serre in zona agricola"**

***Par.1 – Oggetto***

Il presente testo detta norme per la costruzione di serre che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

***Par.2 – Definizione***

Ai fini delle presenti norme è considerata serra ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale, mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture ortofloricole e per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.

Per la realizzazione delle serre sono consentite solo opere murarie strettamente necessarie alla installazione di detti impianti, non emergenti da terra per più di 50 centimetri.



Le chiusure laterali e la copertura degli impianti serricoli dovranno essere realizzate con elementi amovibili, trasparenti ovvero opachi, ancorati al basamento e tali da perdere la loro funzione se asportati.

La realizzazione delle serre per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione con struttura in legno o tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico, è subordinata a comunicazione al Sindaco, corredata della documentazione di cui al secondo comma del "Par.4 - Concessioni Edilizie".

### *Par.3 - Disposizioni tecniche.*

- a) la superficie coperta non deve superare il settanta per cento dell'area disponibile, ove questa sia inferiore a 30.000 metri quadri; non deve superare il cinquanta per cento dell'area disponibile per le superfici eccedenti i 30.000 metri quadri;
- b) l'altezza, misurata al colmo delle coperture, non deve superare i metri 6 (sei);
- c) le distanze minime non possono essere inferiori a:
  - 1) metri cinque dai fabbricati adibiti a civile abitazione;
  - 2) metri tre dai confini di proprietà;
  - 3) quelle previste dal vigente codice della strada.Non è prevista alcuna distanza minima fra le serre e gli annessi agricoli;
- d) le pareti verticali non possono superare l'altezza di metri quattro all'intersezione della linea di gronda;
- e) nel progetto deve essere prevista l'esecuzione delle opere necessarie per la regimazione, la raccolta, l'incanalamento e lo scarico delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto;
- f) può essere ammessa la costruzione di un'avanserra di servizio, con gli stessi materiali idonei per la costruzione delle serre, purché avente una superficie coperta non superiore al 10 per cento della superficie delle serre e un'altezza massima di metri 6 al colmo;
- g) la superficie coperta da serra ed avanserra non può, comunque, superare i limiti di cui alla lettera a).

Le superfici utilizzate dalle serre possono essere imputate al fine della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi all'attività agricola come definita dal codice civile, ivi comprese le abitazioni rurali.

## *Par.4 - Concessioni edilizie.*

Chiunque intenda procedere alla costruzione delle serre di cui all'articolo 1 deve chiedere al comune il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

La domanda di concessione deve essere corredata di:

- a) certificato catastale;
- b) planimetria catastale;
- c) planimetria indicante la localizzazione su scala 1:500 e 1:2.000;
- d) planimetria indicante la dimensione delle opere in progetto su scala 1:200;
- e) la cartografia ubicativa;
- f) particolari costruttivi su scala 1:50;
- g) piano di produttività agricolo.

Il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione di uso agricolo di manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione. A garanzia di ciò, prima del rilascio della concessione edilizia, l'interessato assume, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'impegno a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti.

È soggetta alla semplice comunicazione al Sindaco la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre già esistenti.

## *Par.5 - Norma transitoria.*

Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la concessione edilizia al Sindaco, il quale la rilascia ai sensi della normativa vigente anche in deroga alle disposizioni del presente testo normativo.

## *Par.6 - Sanzioni*

Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti."

VISTA la Deliberazione Dirigenziale n. 606 del 29.07.2002, con la quale il Comune ha preso atto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nei modi e forme di legge, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;

CONSIDERATO che gli atti di che trattasi, trasmessi all'Assessorato Urbanistica e Casa per l'approvazione sono stati sottoposti all'esame del Dipartimento Urbanistica e Casa;

CHE per l'approvazione delle varianti del tipo di quella in esame, trattandosi di varianti ricadenti in zona "E" - agricola, in esecuzione dell'art.3 della legge regionale 34/96, si applicano le procedure previste dalla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

VISTA la relazione n.3/PF dell'8/10/2002 con la quale l'Area Pianificazione Comunale Sud del Dipartimento Urbanistica e Casa, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante di che trattasi;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto parere espresso con relazione 8.10.2002, n.3-P.F

### DELIBERA

E' approvata la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., adottata dal Comune di Cisterna di Latina con deliberazione consiliare n.9 del 19.2.2002, ai sensi delle Leggi Regionali 12.8.1996, n.34 e 22.12.1999, n. 39 per consentire la costruzione delle serre.

Il testo dell'integrazione normativa, riportato in premessa, è contenuto nella deliberazione consiliare di adozione n.9/2002, vistata dal Direttore Regionale Territorio e Urbanistica.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso la presente deliberazione può essere proposto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, ovvero entro centoventi giorni dalla stessa data per il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

27 DIC. 2002

